

STATUTO

CONSENSO COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL CONTRADA
ROCCELLA SN

Numero REA: CL - 110431

Codice fiscale: 01957160854

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2017 - Statuto completo	2
--	---

	manoscritto, consta di cinque fogli di cui occupa diciannove	
	facciate e fin qui della presente.	
	Viene sottoscritto alle ore diciotto.	
	Firmato: Gaetano Terlizzi, Giulia Seminatore notaio.	
	<u>ALLEGATO "A"</u>	
	<u>STATUTO</u>	
	<u>TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI</u>	
	<u>Art.1 - costituzione</u>	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art.1, lettere	
	a-b), della legge 381/91, è costituita una società cooperati-	
	va sociale denominata: "Consenso Cooperativa Sociale", vali-	
	damente identificabile in sigla con la denominazione "Consen-	
	so".	
	La Cooperativa è costituita, ai sensi della legge R.L.	
	n.22/1986 e successive modifiche di integrazione e della Leg-	
	ge 328/2000.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.	
	<u>Art.2 - sede</u>	
	La Cooperativa ha sede in Caltanissetta, all'indirizzo risul-	
	tante presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi	
	dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c..	
	Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statu-	
	to, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, suc-	
	cursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del	

	territorio nazionale.	
	<u>Art.3 - durata</u>	
	La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilasessan-	
	tacinque (31.12.2065), ma potrà essere prorogata, anche prima	
	della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deli-	
	bera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi	
	prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente	
	contratti.	
	<u>Art.4 - scopi ed oggetto</u>	
	La società cooperativa è una cooperativa sociale a scopo plu-	
	rimo così come previsto dalla circolare del Ministero del La-	
	voro del giorno 8 novembre 1996 n.153, con la quale si ammet-	
	te che la società cooperativa stessa operi in entrambe le ti-	
	pologie di attività di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e	
	b) della legge n.381/1991, e si propone lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse-agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi -finalizzati all'inserimento di per-	
	sone svantaggiate.	
	Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1,	
	comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli	
	invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex detenuti di i-	
	stituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,	
	i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorati-	

	va in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammes-	
	si alle misure alternative alla detenzione previste dagli ar-	
	ticoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975 n.	
	354, come modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n.663.	
	Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indi-	
	cati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,	
	su proposta del Ministero del Lavoro e della previdenza so-	
	ciale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Mini-	
	stro dell'interno con il Ministro per gli affari sociali,	
	sentita la commissione centrale per le cooperative istituita	
	dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provviso-	
	rio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577 e successive	
	modificazioni.	
	Ai fini di cui sopra la società cooperativa intende svolgere	
	le seguenti attività:	
	- lo svolgimento di interventi educativi specifici rivolti a	
	soggetti affetti da patologia autistica e specificatamente:	
	Inclusione e integrazione scolastica;	
	Inclusione e integrazione sociale;	
	Avviamento al lavoro;	
	Gestione e organizzazione di attività lavorative;	
	Gestione e organizzazione di strutture residenziali e semi	
	residenziali;	
	Centri diurni;	
	Attività e assistenza domiciliare;	

	Parent Training per le famiglie;	
	Cosulenza familiare;	
	Supporto legale;	
	Affiancamento e tutoraggio per le aziende con lo scopo di in-	
	serimenti lavorativi in ambienti adeguati alle specifiche e-	
	sigenze;	
	Conduzione e organizzazione di progetti individualizzati per	
	ogni specifica esigenza in riferimento al proprio progetto di	
	vita;	
	- servizi in risposte ai bisogni di persone portatrici di	
	Handicap e con ritardi di apprendimento. In relazione a ciò	
	la società cooperativa potrà gestire stabilmente o tempora-	
	neamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione;	
	- centro diurno e residenziale di accoglienza e	
	socializzazione;	
	- servizi domiciliari di sostegno e riabilitazione effettuati	
	tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre	
	strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole,	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	

	Istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti.	
	Servizi sociali in risposta ai bisogni di persone anziane e	
	comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. In	
	relazione a ciò la società cooperativa potrà gestire stabil-	
	mente o temporaneamente in proprio o per conto terzi:	
	- attività ai servizi di assistenza domiciliare;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare integrata, oppure realizzat entro centri di	
	servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da	
	enti Pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane auto suffi-	
	cienti, nonché servizi integrati per residenza protetta;	
	- centri diurni, altre strutture con carattere animativo e	
	finalizzato al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura e turismo	
	sociale;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone	
	anziane;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	Istituzioni a favore delle persone anziane e delle afferma-	
	zioni dei loro diritti;	

	- servizi sociali educativi per bambini minori anche in si-	
	tuazioni di svantaggio e di difficoltà;	
	- gestione di asilo nido, scuole materne, ludoteche, struttu-	
	re serali e di assistenza e custodia di bambini nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento;	
	- prestazioni anche a domicilio o presso centri di attività	
	sportiva, di assistenza e orientamento ai bambini e a giovani	
	con lo scopo di garantire la cura, salvaguardia e la sorve-	
	glianza, avendo presente ogni aspetto educativo e pedagogico;	
	gestione di colonie estive per bambini e di attività di ani-	
	mazione e sperimentazione ricreativo-culturale;	
	- realizzazione di iniziative che consentano il rapporto or-	
	ganizzato tra scuola e il territorio, lo sviluppo del sociale	
	e scolastico;	
	- promozione, attivazione e gestione di case-famiglia e	
	strutture per minori in situazioni di difficoltà familiare;	
	- Fattorie didattiche;	
	- servizi sociali a sostegno e tutela della famiglia e ragaz-	
	ze madri;	
	- aiuto domestico;	
	- gestione di case di accoglienza per gestanti, ragazze madri	
	e donne vittime della violenza;	
	- gestione di comunità di tipo familiare per famiglie in dif-	
	ficoltà;	
	Servizi sociali in risposta ai bisogni di:	

	- persone con disabilità intellettiva o con disturbi di ap-	
	prendimento del linguaggio;	
	- persone con deficit cognitivo acquisito.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- attività di psicodiagnosi e di consulenza psicologica, neu-	
	ropsicologica e pedagogica;	
	- attività ai servizi di riabilitazione;	
	centri diurni, pomeridiani residenziale di riabilitazione;	
	- servizi temporali di accoglienza di socializzazione;	
	- servizi domiciliari di riabilitazione, sostegno e consulen-	
	za effettuati presso la famiglia, la scuola o altre strutture	
	di accoglienza;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	- attività di orientamento;	
	- servizi di psicoterapia ambulatoriale;	
	- consulenze e progettazioni negli ambiti di interventi sopra	
	descritti;	
	- attività di psicologia del lavoro e delle organizzazioni,	
	con riferimento allo sviluppo e gestione delle risorse umane,	
	analisi organizzativa, progettazione esecuzione e restituzio-	
	ne delle analisi interpretative negli ambiti sopra menzionati.	

	Servizi di sostegno e di integrazione sociale per soggetti	
	immigrati:	
	- servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e ti-	
	tolari di protezione internazionale;	
	- assistenza Sociale;	
	- assistenza Sanitaria;	
	- attività multiculturale;	
	- inserimento scolastico di minori;	
	- mediazione linguistica e interculturale	
	- orientamento e informazione legale;	
	- servizi per l'alloggio;	
	- servizi per inserimento lavorativo;	
	- servizio per la formazione;	
	- corsi di alfabetizzazione;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativi fi-	
	nalizzati al miglioramento della qualità della vita, oltre i-	
	niziative per il tempo libero, la cultura e il turismo	
	sociale;	
	- attività di sensibilità delle comunità locali;	
	- attività di promozione rivendicazione dell'impegno Istitu-	
	zionale a favore delle persone immigrate e delle affermazioni	
	dei loro diritti;	
	- promozione di interventi di socializzazione al lavoro;	
	- interventi educativi legati ad attività culturali e	
	ricreative.	

	Promuovere lo sviluppo di una diffusa sensibilità verso i	
	problemi delle anzidette categorie sociali attraverso l'orga-	
	nizzazione di spettacoli, mostre, convegni, dibattiti, scien-	
	ze pubblicazioni.	
	- attività di promozione della cultura, della solidarietà,	
	della giustizia, della pace e della non violenza.	
	- attività di rimozione delle difficoltà di ordine economico	
	e sociale che limitano di fatto lo sviluppo della povertà del	
	sud del mondo.	
	Attività finalizzate alla prevenzione e alla rimozione del	
	disadattamento del disagio sociale attraverso la realizzazio-	
	ne di servizi interventi mirati.	
	Gestione di attività in tutti servizi socialmente utili nei	
	vari settori e nei confronti dell'Amministrazione Pubblica.	
	Sviluppare relazioni pubbliche, rapporti, scambi con altre i-	
	stituzioni nazionali internazionali, pubbliche o private, a-	
	venti finalità affini alla propria, stipulando appositi ac-	
	cordi e convenzioni.	
	Organizzazione dei mezzi necessari per la consulenza a Enti	
	Pubblici e privati in materia socio-sanitaria.	
	Studi ricerche nell'ambito sociale.	
	Organizzazione di convegni corsi formazione per conto proprio	
	e per conto terzi, ivi compresi gli Enti pubblici, in materia	
	sociale, culturale e ambientale.	
	- Telesoccorso;	

	Pulizie ordinarie e straordinarie in uffici, capannoni indu-	
	striali, impianti industriali, abitazioni, negozi, in aree	
	sanitarie quali scuole, mense con il sistema HACCP; tratta-	
	menti di protezione e manutenzione delle varie superfici con	
	metodologie avanzate; pulizia strade.	
	- Progettazione realizzazione di giardini didattici;	
	- manutenzione di parchi e giardini didattici;	
	- manutenzione di strade e vaste aree verdi;	
	- manutenzione di aree verdi pubbliche;	
	- recupero di aree verdi degradate;	
	- potenziamento di boschi;	
	- abbattimento di piante;	
	- operazioni di diserbi selettivi;	
	- gestione di impianti agricoli con produzione biologica.	
	- Gestione impianti ecologici;	
	- organizzazione e sviluppo integrale dei processi di	
	terziarizzazione;	
	- organizzazione, gestione, e processi di franchising;	
	- raccolta rifiuti;	
	- manutenzione edilizia;	
	- servizi bar, ristorante e chiosco estivo tipico, fornitura	
	di pasti caldi, gestione mense e ristoranti per enti pubblici	
	e privati;	
	- Custodia e sorveglianza in ambito scolastico;	
	- Servizi di biblioteca;	

	- Servizi trascrizione testi.	
	La gestione, l'amministrazione e in ogni caso l'utilizzazione	
	nella forma più ampia dei beni confiscati dall'autorità giu-	
	diziaria e/o amministrativa.	
	Attività organizzative di supporto turistico e stampa di gui-	
	de turistiche, dépliant pubblicitari sulle zone di interesse	
	turistico e storico - archeologico - culturale.	
	Organizzazione di viaggi turistici programmati, itinerari	
	culturali ed ecologici.	
	Attività per la tutela, la valorizzazione e la difesa	
	dell'ambiente.	
	Costruzione, gestione, e conduzione di impianti ricettivi	
	sportivi, turistico-alberghiero, ristorazione, tempo libero e	
	somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.	
	Gestione di scavi archeologici, musei interventi di restauro	
	e risanamento conservativo di monumenti storici e archeologi-	
	ci, e loro restauro.	
	Manutenzione dei Beni Culturali ambientali.	
	Manutenzione e realizzazione di impianti idrici ed elettrici	
	sia pubblici che privati.	
	Progettazione tecnica e sociale.	
	Impresa di pulizia.	
	Consulenza tecnica, legale, fiscale e giuslavorativa.	
	Svolgere qualsiasi attività e promuovere ogni iniziativa a-	
	datta a creare strutture per la formazione professionale e	

	qualificazione di soci per operare nei settori anzidetti.	
	Organizzazione di eventi, ed ogni altra attività concessa ai	
	Pubblici Spettacoli.	
	Servizi Tecnici per Spettacoli.	
	Gestione e organizzazione di scuole di Drammatizzazione e Mu-	
	sica.	
	La Società cooperativa può svolgere ogni altra attività con-	
	nessa all'oggetto sociale comunque finalizzata al persegui-	
	mento di scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie e utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia di-	
	rettamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il	
	raggiungimento degli scopi indicati la società cooperativa è	
	altresì impegnata a integrare, in modo permanente o secondo	
	le contingenti opportunità, la propria attività con quella di	
	altri Enti, promuovendo e aderendo a consorzi e altre orga-	
	nizzazioni. Per lo svolgimento delle proprie attività la so-	
	cietà cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, mac-	
	chine, mobili e immobili utili e necessari. Con espressa e-	
	sclusione delle attività previste dalla legge n.1/1991 e	
	n.52/1991, da Decreti Legislativi n.415/1996 e n.385/1993 ed	
	in genere di tutte quelle attività per le quali la legge pre-	
	scrive l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi o specifica	
	autorizzazione, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari,	
	immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie degli	

	organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo so-	
	ciale, purché si tratti di attività per l'esercizio delle	
	quali la società possieda tutti requisiti eventualmente ri-	
	chiesti dalla legge. Può anche stipulare accordi, contratti,	
	convenzioni e realizzare altre forme di collegamento con sog-	
	getti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio	
	dell'attività sociale. Per lo svolgimento della propria atti-	
	vità la società cooperativa può altresì ottenere prestiti da	
	soci disciplinati da appositi regolamenti interni nell'osser-	
	vanza delle leggi vigenti, in particolare, dei limiti previ-	
	sti dall'art.13 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601, e succes-	
	sive modificazioni e integrazioni. Essi dovranno essere com-	
	misurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì	
	accettare proventi derivanti da atti di liberalità, prove-	
	nienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci,	
	nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili,	
	attrezzature, apparecchiature e arredamenti.	
	La società cooperativa potrà compiere inoltre qualunque altra	
	operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento	
	dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della	
	vigente normativa.	
	La Società cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, con-	
	sorzi o associazioni. La Società cooperativa si propone, i-	

	noltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In partico-	
	lare la Società cooperativa potrà stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi del-	
	l'art.2545 septies del Codice Civile, con la preventiva auto-	
	rizzazione da parte dell'assemblea.	
	<u>TITOLO II: SOCI</u>	
	<u>Art.5 - numero e requisiti</u>	
	Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena ca-	
	pacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di	
	lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	I minori possono far parte della Cooperativa nei modi e con	
	le autorizzazioni di legge.	
	Ai sensi dell'art.14 della legge 59/92 è consentita l'ammis-	
	sione di elementi tecnici e amministrativi nel numero neces-	
	sario al buon funzionamento della Società. Non possono essere	
	soci coloro che esercitano in proprio attività identiche o	
	affini a quelle della Cooperativa.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa soci	
	sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dal-	
	l'art.4 della legge 31.01.1992 n.59.	

	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali e soci	
	volontari.	
	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Li-	
	bro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	<u>Art.6 - ammissione</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Or-	
	gano amministrativo.	
	La domanda delle persone fisiche dovrà specificare:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, do-	
	micilio, cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo	
	statuto e dai regolamenti interni;	
	- l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;	
	- la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.	
	La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale	
	rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	- la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta;	
	- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la dispo-	
	sizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri	
	relativi;	
	- l'ammontare della quota che l'ente si impegna a	
	sottoscrivere;	

	- la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti	
	i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi com-	
	presa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assun-	
	zione di cariche sociali.	
	La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il pe-	
	riodo minimo di permanenza nella Società.	
	Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre	
	una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti in-	
	terni.	
	Sull'ammissione a socio decide l'Organo amministrativo, entro	
	tre mesi dalla data di ricezione della domanda. Trascorso ta-	
	le termine la domanda si intende respinta.	
	<u>Art.7 - adempimento nuovi soci</u>	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-	
	toscritta, una somma da determinarsi dall'Organo amministra-	
	tivo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riser-	
	ve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	
	sovrapprezzo, deve essere effettuato al momento dell'iscri-	
	zione sul libro soci, in un'unica soluzione o ratealmente nel	
	seguente modo:	
	- almeno la parte dell'importo entro giorni dalla ammissione;	
	- la restante parte, nei termini stabiliti dall'Organo ammi-	
	nistrativo.	

	Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al fondo	
	di riserva ordinaria.	
	<u>Art.8 - obblighi dei soci</u>	
	Aderendo alla Società i soci si obbligano:	
	a) - ad osservare il presente statuto, gli eventuali regola-	
	menti interni e le deliberazioni tutte legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) - a partecipare all'attività della Società per la sua in-	
	tera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste	
	dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	c) - a non iscriversi e partecipare contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino attività concorrente, nonché, senza espresso assen-	
	so dell'Organo amministrativo, a non prestare lavoro subordi-	
	nato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto ugua-	
	le od analogo a quello della cooperativa;	
	d) - a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere	
	in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	<u>Art.9 - perdita delle qualità di socio - recesso</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte o	
	scioglimento e liquidazione per le persone giuridiche.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente	
	statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il so-	
	cio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si	
	trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	

	scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo di	
	lettera raccomandata. Essa ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso se comunicata tre mesi prima e, in caso	
	contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non ab-	
	bia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.	
	Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto, le-	
	gittimano il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'in-	
	teresse della Società. Il recesso del socio sovventore non è	
	soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impe-	
	gno di permanenza minima nella Cooperativa indicato nella do-	
	manda di ammissione.	
	<u>Art.10 - esclusione</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei	
	confronti del socio che:	
	a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali	
	debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dall'art.9;	

	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.	
	e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.;	
	f) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	L'Organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate, ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tale materia, saranno demandate ad un Collegio Arbitrale regolato dall'art.31 del presente statuto.	
	<u>Art.11 - decesso</u>	
	Nel caso di decesso di un socio si applica l'art.2528 del C.C., fermo restando quanto previsto dall'art.12 del presente statuto per il rimborso della quota sociale.	

Art.12 - rimborso delle quote

Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art.7 legge 59/92 oppure, in caso di perdita, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto societario. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti.

Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde per due anni, dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione o la decadenza, verso la Società per il pagamento dei conferimenti non versati e, verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO III : PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di euro cinquanta virgola zerozero (euro 50,00);
- dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'art.16 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;
- da eventuali riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- da qualunque liberalità, lascito o contributo venga fatto a favore della Società.

Le riserve, comunque costituite, non sono ripartibili fra i soci né durante l'esistenza della Società né all'atto del suo scioglimento.

Art.14 - cessione delle quote

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo, salvo quanto previsto dalla legge

	per i soci sovventori.	
	<u>Art.15 - esercizio sociale</u>	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	<u>Art.16 - bilancio annuale</u>	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi entrambi con criteri amministrativi di o-	
	culata prudenza.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accanto-	
	namenti di legge e le somme eventualmente attribuibili ai so-	
	ci ad integrazione del trattamento economico, nei limiti che	
	l'art.11 del DPR 601/73 e successive modificazioni ed inte-	
	grazioni stabiliscono ai fini delle agevolazioni tributarie.	
	Gli utili netti annuali saranno così destinati:	
	- non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva or-	
	dinaria;	
	- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;	
	- una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nei limiti previsti dall'art.7 legge 59/92.	
	In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare:	
	- di destinare tutti gli utili alla riserva ordinaria di cui	
	alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente	

	deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla let-	
	tera b);	
	- di non procedere ad aumento gratuito del capitale sociale	
	destinando tale quota o a riserva ordinaria o a riserve	
	straordinarie.	
	<u>TITOLO IV ORGANI SOCIALI</u>	
	<u>Art.17 - organi sociali</u>	
	Sono organi sociali della Cooperativa:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Organo amministrativo;	
	- l'organo di controllo, se nominato, o nei casi in cui la	
	legge lo prevede.	
	<u>ASSEMBLEA</u>	
	<u>Art.18 - forme, tempi e luoghi di convocazione</u>	
	L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; è convocata dall'Or-	
	gano amministrativo e può avere luogo anche fuori dalla sede	
	e dai locali sociali, purchè nel territorio italiano.	
	L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità	
	della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci	
	ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a	
	norma dell'art. 2364 C.C., potrà essere convocata entro sei	

	mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convo-	
	cata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga	
	necessario od utile alla gestione sociale.	
	Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta ri-	
	chiesta, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno	
	un quinto (1/5) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal	
	Collegio Sindacale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spe-	
	dirsi ad ogni socio e da affiggersi nei locali della sede so-	
	ciale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	L'avviso di convocazione dell'Assemblea annuale per l'appro-	
	vazione del bilancio dovrà essere comunicata ai soci con le	
	modalità sopraindicate almeno 15 giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza.	
	L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:	
	a) elenco delle materie da trattare;	
	b) luogo designato per l'adunanza;	
	c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda con-	
	vocazione; quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello	
	fissato per la prima.	
	L'Organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a	
	quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di	

	convocazione.	
	<u>Art.19 - assemblea ordinaria</u>	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del collegio sindacale e determinare l'eventuale compenso;	
	c) approvare gli eventuali regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	e) deliberare in materia di aumento delle quote di partecipazione dei soci; in materia di istituzione del prestito soci di cui all'art.12 legge 127/71 nonché sulle modalità attuative e sull'attribuzione di eventuali voti plurimi ai Soci sovventori, nel rispetto di quanto previsto in merito dalla Legge 59/92;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	<u>Art.20 - assemblea straordinaria</u>	
	L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.	
	L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:	

	a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	<u>Art.21 - svolgimento dell'assemblea</u>	
	Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in re-	
	gola con i versamenti dovuti.	
	Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto qualunque	
	sia l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ai soci sovventori possono spettare più voti come risulterà	
	dalla delibera di ammissione con un massimo di cinque per so-	
	cio e comunque con i limiti posti dall'art.4 della legge	
	59/92.	
	I soci che per giustificato motivo non possano intervenire	
	personalmente all'Assemblea possono farsi rappresentare solo	
	da un'altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo due soci.	
	Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministra-	
	tori, devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema del-	
	l'alzata di mano, con prova e controprova, salva diversa mo-	
	dalità deliberata dall'Assemblea volta per volta o prevista	
	dalla legge.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza,	

	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra	
	non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando	
	il verbale sia redatto da un Notaio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.	
	Alle Assemblee potrà partecipare, senza diritto di voto, un	
	rappresentante della C.C.I. o suoi organismi periferici.	
	<u>Art.22 - validità delle deliberazioni</u>	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima	
	convocazione quando sono presenti, in proprio o per delega,	
	tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il	
	numero dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto	
	sociale, sulla fusione o sulla scissione della società, sul	
	trasferimento della sede sociale in altre località del terri-	
	torio dello Stato oppure sullo scioglimento anticipato, tanto	
	in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese con voto favorevole di almeno la metà più uno	
	dei voti di tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Per lo spostamento della sede sociale nell'ambito dello stes-	
	so Comune l'Assemblea straordinaria sarà costituita e delibe-	

	rerà validamente ai sensi dei primi due commi del presente	
	articolo.	
	<u>ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	<u>Art.23 - composizione</u>	
	La Cooperativa è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla Assemblea dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da 3 a 5 membri eletti dall'Assemblea che	
	ne determina il numero.	
	I soci sovventori possono essere eletti Amministratori. In o-	
	gni caso, però, la maggioranza degli Amministratori deve es-	
	sere costituita da soci cooperatori.	
	Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di am-	
	ministrazione, lo stesso elegge, tra i suoi membri, il Presi-	
	dente e il Vice Presidente.	
	Occorrendo, di volta in volta, l'Organo Amministrativo può	
	nominare Segretario, per la redazione dei verbali, anche un	
	altro socio o una persona estranea alla Società.	
	<u>Art.24 - durata in carica</u>	
	<u>Art.24 - durata in carica</u>	
	Gli Amministratori durano in carica fino a dimissioni o revo-	
	ca o per il periodo determinato dai soci al momento della no-	
	mina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	In qualunque tempo possono essere revocati dall'Assemblea.	

	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'As-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengano loro con-	
	cessi gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	<u>Art.25 - convocazione - deliberazioni</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessa-	
	rio o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, op-	
	pure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei con-	
	siglieri o dall'eventuale organo controllo.	
	La convocazione è fatta coi mezzi che il Presidente ritiene	
	opportuni, ma in modo che gli interessati siano avvertiti al-	
	meno due giorni prima della data fissata per la riunione. Le	
	riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei consiglieri presenti. Il Consigliere personalmente inte-	
	ressato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal	
	partecipare alle deliberazioni.	
	A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del	
	Presidente, nelle segrete la parità importa la reiezione del-	
	la proposta.	
	<u>Art.26 poteri</u>	

	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, in conformità delle leggi e dello	
	statuto.	
	Spetta tra l'altro all'Organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) stendere i bilanci e le relative relazioni di accompagna-	
	mento nel rispetto di quanto indicato dall'art.2 legge 59/92;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'Assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di	
	atti, ferme restando le facoltà attribuite all'Amministratore	
	Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	dall'art.28;	
	g) assumere e licenziare personale della Società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della Società ad organi federali o	
	consortili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'og-	
	getto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per di-	
	sposizioni di legge e dello statuto siano riservati all'As-	
	semblea; l'Organo amministrativo ha quindi, tra l'altro, la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti	
	a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qual-	
	siasi grado e giurisdizione; concedere fidejussioni, richie-	
	dere affidamenti bancari, contrarre mutui assumendone gli o-	
	neri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti a-	
	gevolati e stipulare convenzioni con Enti pubblici.	
	m) nominare il Comitato esecutivo o altri organismi tecnici.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri	
	poteri ad uno o più dei suoi membri.	
	<u>Art.27 - rinuncia, decadenza, scadenza</u>	
	I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono	
	darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione	
	ed al Presidente dell'eventuale organo di controllo.	
	I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano	
	per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decado-	
	no dalla carica.	
	Decadono parimenti dalla carica i Consiglieri che, per qua-	
	lunque motivo, perdono la qualità di socio.	
	I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a	
	manca nel l'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati	
	dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata	

	dall'eventuale organo di controllo con le modalità del-	
	l'art.2386 C.C.	
	La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto solo momento in cui l'Organo amministrativo è	
	ricostituito.	
	<u>Art.28 - Organo amministrativo, poteri di rappresentanza</u>	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore hanno la firma e la rappresentanza legale della	
	Società di fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore, senza preventiva delega del Consiglio di Ammini-	
	strazione, sono autorizzati a ricevere pagamenti da pubbliche	
	amministrazioni, da banche e privati, qualunque sia l'ammon-	
	tare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistratore, previa delibera del Consiglio di Amministratio-	
	ne, potranno inoltre nominare e revocare avvocati e procura-	
	tori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in	
	qualunque grado e giurisdizione.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni	
	e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in ca-	
	rica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un Consiglie-	
	re designato dal Consiglio.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	

	firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od im-	
	pedimento del Presidente.	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u>	
	<u>Art.29 - Organo di controllo</u>	
	La società può nominare un revisore o l'organo di controllo	
	ai sensi del primo comma dell'art.2477 c.c..	
	Tale nomina è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3	
	del citato articolo.	
	In caso di nomina di applicano, in quanto compatibili, le di-	
	sposizioni in tema di società per azioni.	
	L'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.	
	<u>TITOLO V: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	<u>Art. 30 - clausola compromissoria</u>	
	Qualunque controversia dovesse insorgere tra i Soci e la Coo-	
	perativa, purché per legge possa formare oggetto di compro-	
	messo, dovrà essere deferita a tre arbitri nominati uno cia-	
	scuno dalle parti ed il terzo di comune accordo. In caso di	
	disaccordo sulla designazione del terzo arbitro, o qualora u-	
	na delle parti non abbia provveduto alla nomina di sua spet-	
	tanza nei trenta giorni successivi alla nomina effettuata	
	dall'altra parte, il Collegio Arbitrale verrà completato su	
	designazione del Presidente del Tribunale di Caltanissetta	
	anche su richiesta di una sola parte. Gli Arbitri decideranno	
	con equità, senza formalità di procedura, ed inappellabilmen-	
	te.	

<u>Art.31 - regolamento interno</u>		
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società		
potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compi-		
larsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi		
dall'Assemblea.		
Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del diret-		
tore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati		
tecnici, se ed in quanto costituiti, nonché i criteri a cui		
l'Organo amministrativo dovrà attenersi per stabilire le man-		
sioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'a-		
zienda, come previsto dal punto d) del precedente art.26.		
Il regolamento potrà altresì prevedere norme comportamentali,		
sanzioni disciplinari e modalità per la valutazione e corre-		
sione dei compensi per l'attività prestata dai Soci.		
<u>Art.32 - rapporti societari</u>		
<u>e prestazioni lavorative</u>		
Il socio-lavoratore, con la propria adesione, contribuisce e-		
conomicamente alla formazione del capitale sociale, stabili-		
sce con la Cooperativa un rapporto in funzione del quale di-		
spono collettivamente dei mezzi di produzione, di direzione e		
conduzione, partecipa alla elaborazione di programmi di svi-		
luppo ed alle decisioni inerenti le scelte strategiche,		
nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azien-		
da, partecipa responsabilmente al rischio di impresa, ai ri-		
sultati economici ed alla decisione sulla loro distribuzione.		

	Presta il proprio lavoro per il raggiungimento degli scopi	
	sociali mettendo a disposizione della cooperativa le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e	
	di volume di lavoro della stessa e con le modalità previste	
	dallo Statuto e dal regolamento sociale.	
	Pertanto la posizione giuridica del socio, che con prestazio-	
	ne lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizza-	
	zione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai	
	risultati economici della gestione, si configura come "lavo-	
	ratore associato" e lo statuto assume valore di "patto	
	societario".	
	I Soci suddetti non hanno veste di lavoratori subordinati.	
	Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previden-	
	ziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.	
	<u>Art.33 - trattamento economico dei soci</u>	
	Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei red-	
	diti della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali	
	dell'esercizio nei limiti fissati dalla legge ai fini delle	
	agevolazioni tributarie.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'eser-	
	cizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto	
	previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di	
	lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in rela-	
	zione alle esigenze tecniche e di esercizio dell'impresa,	
	compatibilmente con la natura associativa del rapporto so-	

	cio/cooperativa e pertanto con le esigenze sociali.	
	Esso verrà stabilito annualmente dall'Organo amministrativo,	
	tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamen-	
	to interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi	
	dall'Assemblea ai sensi del precedente art.17.	
	<u>Art.34 - scioglimento della Società</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i so-	
	ci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-	
	dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e riva-	
	lutato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.	
	11 della legge 59/92, o anche diversamente, con deliberazione	
	assembleare, purchè conforme alla normativa.	
	<u>Art.35 - prevalenza delle leggi</u>	
	<u>sulle disposizioni statutarie</u>	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Tali norme prevalgono su quelle del presente statuto che sia-	
	no eventualmente in contrasto.	

	<u>Art.36 - requisiti mutualistici</u>	
	<u>art.26 d.l.c.p.s. 1577/47</u>	
	Si riassumono i requisiti mutualistici agli effetti tributa-	
	ri, già indicati nei precedenti articoli dello Statuto:	
	divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la	
	vita sociale (artt.12, 13 e 16);	
	destinazione, in caso di scioglimento della Società, del pa-	
	trimonio residuo ai sensi dell'art.11 legge 59/92 (art.35).	
	<u>Art.37 - disposizioni finali</u>	
	Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità	
	come richiamati dagli artt. 23 e 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947	
	n.1577 e successive modificazioni, sono inderogabili, non po-	
	tranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazio-	
	ni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre	
	osservate.	
	Firmato: Gaetano Terlizzi, Giulia Seminatore notaio.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 commi 2 e 3	
	D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanis-	
	setta in data 6.9.2017 ai nn.2708	
	Caltanissetta, 6 settembre 2017.	